



COMUNICATO UFFICIALE N. 325 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 378/AA al N. 381/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 378/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 665 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicola GOTTI e Marco ZAFFARONI, avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA GOTTI, massaggiatore della società Albinoleffe all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara ALBINOLEFFE - CARRARESE del 10 aprile 2021, nel corso del primo tempo, pronunciato espressione blasfema;

MARCO ZAFFARONI, allenatore della società Albinoleffe all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara ALBINOLEFFE - CARRARESE del 10 aprile 2021, al 44mo minuto del primo tempo, pronunciato espressione blasfema;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Nicola GOTTI e Marco ZAFFARONI.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per il Sig. Nicola GOTTI, e di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per il Sig. Marco ZAFFARONI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 379/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 651 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Paolo GASTALDI, e della società A.S.D. TODIS LIDO DI OSTIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO GASTALDI, persona che svolge attività all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Todis Lido di Ostia ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un "post" pubblicato in data 31.3.2021 alle ore 10.54 sul proprio profilo del social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive dell'onore e della reputazione della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti;

A.S.D. TODIS LIDO DI OSTIA, in violazione dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal sig. Gastaldi Paolo, così come sopra descritti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo GASTALDI, e dal Sig. Biagio La Bruna, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TODIS LIDO DI OSTIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 giorni di inibizione per il Sig. Paolo GASTALDI, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. TODIS LIDO DI OSTIA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 380/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 674 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Stefano PIOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO PIOLI, allenatore della società A.C. Milan S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere nel corso della gara MILAN - GENOA del 18 aprile 2021, al 48mo e al 89mo minuto di gara, pronunciato più volte espressioni blasfeme;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano PIOLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 6.000,00 (seimila) di ammenda per il Sig. Stefano PIOLI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 381/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 296 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea MONTEMURRO, Alberto CIALONE, Fabio SIVIGLIA, Giuseppe CARUSI, Aniello APICELLA e delle società ASD FROSINONE FUTSAL femminile, ASD OR.SA. VIGGIANO, ASD UNITED APRILIA, e ASD PRATO CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA MONTEMURRO, Presidente della Divisione Calcio a 5 L.N.D. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, nella propria qualità di vertice apicale della Divisione Calcio a 5 e, dunque, di soggetto avente, almeno nella forma del controllo e della vigilanza, la diretta responsabilità della corretta gestione contabile-amministrativa della Divisione da esso a quel momento presieduta, nonché della violazione di quanto previsto dai C.U. n. 1006 e n. 1007 del 19/6/2018, nonché dei C.U. n. 1145 e n. 1146 del 12 giugno 2019 - nella parte in cui, rispettivamente, prevedevano il 31/10/2018 ed il 31 ottobre 2019 come termine ultimo per effettuare i versamenti relativi alle iscrizioni ai campionati per la stagione 2018/19, e 2019/20, e per avere: 1) omissso ogni controllo sul puntuale adempimento ai citati C.U. n. 1006 e n. 1007 del 19/6/2018, e/o dei C.U. n.1145 e n.1146 del 12 giugno 2019 e, quindi, per non aver provveduto a far osservare l'obbligo di pagamento nei termini indicati dai medesimi C.U., e per aver consentito alle società si seguito indicate, di versare somme a mezzo assegni bancari scadenzati, nonostante tale forma di pagamento non fosse prevista dai citati C.U. n. 1006 del 19/6/2018 e/o C.U. n.1145 del 12 giugno 2019 (ove è indicato che gli importi de quibus dovranno "essere versat(i)o a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario"), in epoca successiva alla scadenza del 31 ottobre (fissata per ogni stagione sportiva); 2) per avere omissso e/o ritardato e/o sospeso, senza alcuna idonea motivazione, ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dare effettivo e concreto impulso alla esazione coatta, ex art. 30, comma 6, del Regolamento della L.N.D., dei crediti vantati dalla Divisione Calcio a 5, nella stagione sportiva 2018/19, nei confronti delle società, BUBI MERANO e ASD ROMA FUTSAL, con reiterata disapplicazione e violazione nella prassi, anche attraverso un sistematico ricorso a forme di rateizzazione dei debiti contratti dalle diverse società interessate non rispondente alle linee guida emanate dalla L.N.D., della vigente normativa di cui al richiamato Regolamento della L.N.D. che tra le condizioni inderogabili per la iscrizione e partecipazione delle società ai campionati pone, innanzitutto, "...l'inesistenza (a carico delle stesse) di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali" (art.28 Reg. L.N.D.):

ALBERTO CIALONE, Presidente e legale rappresentante p.t. del ASD Frosinone Futsal Femminile all'epoca dei fatti, FABIO SIVIGLIA, presidente e legale rappresentante p.t. dell'ASD OR.SA Viggiano all'epoca dei fatti, GIUSEPPE CARUSI, presidente e legale rappresentante p.t. del ASD UNITED APRILIA all'epoca dei fatti, ANIELLO APICELLA, presidente e legale

rappresentante della società ASD Prato Calcio a 5 all'epoca dei fatti, per rispondere, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché di quanto previsto dai CU n. 1006 e n. 1007 del 19/6/2018, e/o dei C.U. n. 1145 e n. 1146 del 12 giugno 2019 - nella parte in cui, rispettivamente, prevedevano il 31/10/2018 ed il 31/10/2019 come termine ultimo per effettuare i versamenti relativi alle iscrizioni ai campionati per la stagione 2018/19 (i citati C.U. n. 1006 e n.1007 del 19/6/2018) e 2019/20 (i citati C.U. n. 1145 e n.1146 del 12/6/2019) - per aver ottemperato in ritardo agli obblighi di pagamento previsti dai citati C.U. effettuando i seguenti pagamenti nelle seguenti date:

Società'	Stagione Sportiva	Importo Assegni	Data Assegno	Data Versamento In Banca	Legale Rappresentate Società all'epoca dei fatti
PRATO C5	2018/2019	5.170,00	22.12.2018	09.01.2019	2018/2019: Aniello APICELLA
ASD UNITED APRILIA	2018/2019	1.750,00	11.01.2019	22.01.2019	2018/2019: Giuseppe CARUSI
A.S.D. OR.SA Viggiano (già OR.SA ALIANO)	2018/2019	1.200,00 1.750,00 1.750,00	02.01.2019 30.01.2019 28.02.2019	02.01.2019 01.02.2019 05.03.2019	2018/2019: Fabio SIVIGLIA
ASD FROSINONE FUTSAL FEMM.	2018/2019	943,25 943,25	06.02.2019 05.03.2019	06.02.2019 05.03.2019	2018/2019: Alberto CIALONE

ASD FROSINONE FUTSAL FEMMINILE, ASD OR.SA. VIGGIANO, ASD UNITED APRILIA, ASD PRATO CALCIO A 5, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione addebitata ai rispettivi Presidenti e legali rappresentanti all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea MONTEMURRO, Alberto CIALONE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FROSINONE FUTSAL FEMMINILE, Fabio SIVIGLIA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD OR.SA. VIGGIANO, Giuseppe CARUSI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD UNITED APRILIA, Aniello APICELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD PRATO CALCIO A 5;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 4.500,00 (quattromilacinquecento) di ammenda per il Sig. Andrea MONTEMURRO, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alberto CIAOLONE, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Fabio SIVIGLIA, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe CARUSI , di 15 (quindici) giorni di inibizione

per il Sig. Aniello APICELLA, di € 150,00 (centocinquanta) di ammenda per la società ASD FROSINONE FUTSAL FEMMINILE, di € 355,00 (trecentocinquantacinque) di ammenda per la società ASD OR.SA. VIGGIANO, di € 130,00 (centotrenta) di ammenda per la società ASD UNITED APRILIA, di € 390,00 (trecentonovanta) di ammenda per la società ASD PRATO CALCIO A 5;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina